

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CASTELLO**

**Interrogazione a risposta immediata n. 79 presentata da Marro, inerente a
"Richiesta chiarimenti sull'attività dell'azienda Govone Biometano"**

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 79.
La parola alla Consigliera Marro per l'illustrazione.

MARRO Giulia

Grazie, Presidente.

Il mio question time è relativo al Comune di Govone della provincia di Cuneo.

Riassumo brevemente cos'è successo.

Il 28 novembre 2023 si è concluso l'iter autorizzativo per un impianto di digestione anaerobica a Govone, con capacità di 1.500 metri cubi di biometano all'ora, proposto dalla Govone Biometano S.r.l. controllata da IES Biogas S.r.l. e SNAM S.p.a., per cui la società ha ottenuto un parere favorevole, condizionato all'acquisizione di chiarimenti e all'adozione di specifiche prescrizioni dalla seconda Conferenza di Servizi che si è svolta in Provincia.

Saputo questo, però, una grande manifestazione di cittadini e cittadine ha espresso la propria contrarietà, che ha portato alle dimissioni del Sindaco, che aveva dato il parere favorevole e all'elezione di un nuovo Sindaco e di un nuovo Consiglio comunale.

Il nuovo Sindaco, Giampiero Novara, ha dichiarato: *"A fronte della valutazione degli elaborati progettuali, l'Amministrazione dichiara il proprio parere contrario alla sua realizzazione"*. Da parte sua, il nuovo Consiglio comunale ha già votato un parere preventivo in cui, preso atto del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla provincia di Cuneo e dei pronunciamenti del TAR Piemonte del Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dal Comitato "No Biometano a Govone", ha deliberato all'unanimità che, nel caso in cui e a seguito del pronunciamento del TAR, che è previsto per la prossima settimana il 29 ottobre, si dovesse avviare un nuovo procedimento di autorizzazione, l'Amministrazione comunale formalizzerà il proprio parere contrario alla realizzazione dello stesso.

È quindi chiaro il parere contrario della cittadinanza, del Sindaco e anche delle sue istituzioni all'avvio di questo progetto.

Questa contrarietà ha portato un ricorso al TAR, grazie all'attività del Comitato "No Biometano a Govone" e di Pro Natura.

Il 21 marzo scorso si è svolta l'udienza in Camera di Consiglio presso la II Sezione del TAR del Piemonte; all'esito della discussione, i Giudici della II Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte si sono pronunciati accogliendo l'istanza cautelare e, per l'effetto, hanno sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e hanno fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica, appunto, del 29 ottobre.

Nel frattempo (sono stata in sul posto, quindi posso testimoniare), l'area oggetto di in questione è stata recintata e sono stati collocati i macchinari.

Con questa interrogazione vorremmo avere la certezza che la sospensiva del TAR sia rispettata in attesa del pronunciamento del Tribunale.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Vignale per la risposta.

VIGNALE Gian Luca, *Assessore regionale*

Grazie, Presidente.

La risposta in merito all'interrogante è per sapere se nell'ambito delle competenze e delle funzioni della Regione Piemonte sia stata verificata la messa in essere degli adempimenti sospensivi dettati dal TAR all'azienda in questione.

In merito, si fa presente che la procedura a cui si fa riferimento è un'istanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003 per la realizzazione di un nuovo impianto agricolo di digestione anaerobica per la procedura di biometano con capacità produttiva da realizzarsi nel Comune di Govone (autorizzazione impianti energie rinnovabili) di competenza provinciale.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è una determinazione dirigenziale della Provincia e che la Regione non ha competenza sull'applicazione dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia emessa dal TAR a seguito del ricorso avverso il procedimento autorizzativo; quindi, non configurandosi come autorità competente e non avendo responsabilità dirette su tale tipologia di procedimento, non può adire a controlli sul rispetto di quanto emanato dal TAR.

Tale incombenza spetta unicamente all'autorità competente, che è la Provincia di Cuneo o agli organi di pubblica sicurezza, in subordine al Sindaco come autorità sanitaria nei poteri di contingibilità e urgenza, qualora ravvisasse problematiche legate alla salute pubblica. Questo, ovviamente, nel caso in cui si aprisse il cantiere.

Per completezza, va altresì sottolineato che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1758 del 10 maggio 2024, e per le motivazioni nella stessa illustrate, ha rilevato che non sussistono i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, fermo restando l'opportunità che la causa nel merito venga comunque trattata nell'udienza pubblica fissata dal TAR (peraltro una data molto prossima) il 29 ottobre.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Vignale.
